



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

## ***REGIONE SICILIANA***

***Istituto Regionale del Vino e dell'Olio***

### **AVVISO PUBBLICO**

**Aiuti in favore delle Cantine Sociali costituite in forma Cooperativa, con sede legale ed operativa sul territorio regionale siciliano che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti in Sicilia per i maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata ultrannuale ed annuale**

**Allegato al DDG n. 208 del 23/05/2024**

## **Obiettivi**

L'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale, in relazione allo stato di crisi conseguente al conflitto Russia – Ucraina ha messo a dura prova le aziende che operano in ambito agricolo, nello specifico le Cantine Sociali costituite in forma cooperativa che si sono visti gravare di maggiori oneri finanziari dovuti all'incremento dei tassi di interesse.

## **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria è di € 3.851.624,11

## **Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione Europea agli "aiuti de minimis";
- Regolamento (UE) n. n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione Europea agli "aiuti de minimis" e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (2023/C 101/03);
- Comunicazione della Commissione Europea C(2023) 8045 final 20 novembre 2023 "Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" che ha prorogato il regime di aiuti contemplato dall'art. 22, commi da 28 a 31, della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, al 30 giugno 2024;
  - aiuto di Stato SA.110474 approvato con decisione C(2023) 8838 final del 12 dicembre 2023;
  - Decreto ministeriale interdipartimentale prot. n. 6211 dell'8 gennaio 2024 "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final Quadro temporaneo di crisi per misure aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e successive modifiche e integrazioni", notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 par.3 del TFUE;

- articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato";
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;
- Articolo 19 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 n. 114;
- Report del CREA Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane; elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete Rica (Rete d'informazione Contabile Agricola);
- Legge regionale 21 novembre 2023 n. 25 "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme", articolo 22, commi 28, 29, 30 e 31, che prevede, in relazione allo stato di crisi conseguente al conflitto Russia-Ucraina, la concessione, alle cantine sociali costituite in forma cooperativa, con sede legale ed operativa sul territorio regionale, che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti nella regione, di aiuti compensativi dei maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale;
- D.A. n. 56/GAB del 01/12/2023 che disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alla legge regionale 21 novembre 2023 n. 25, art.22 commi da 28 a 31 per la concessione dei detti aiuti;
- D.D.G. del Dipartimento Agricoltura n. 6606 del 07/12/2023 che approva l'Avviso pubblico del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea "Aiuti in favore delle Cantine Sociali costituite in forma Cooperativa, con sede legale ed operativa sul territorio regionale siciliano che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti in Sicilia per i maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata ultrannuale ed annuale";
- D.D.G. del Dipartimento Agricoltura n. 7239 del 28/12/2023 di approvazione dell'elenco allegato dei soggetti beneficiari aventi presentato domande di aiuto nell'ambito del predetto Avviso pubblico;
- D.A. n. 61/GAB del 28/12/2023 che amplia, in armonia con la Comunicazione della Commissione Europea C(2023) 8045 final del 20 novembre 2023, il periodo di fruizione dell'aiuto in discorso al 30 giugno 2024 e, comunque fino alla concorrenza delle somme allo scopo destinate dall'art. 22, comma 31, della L.R. 25/2023, e che approva l'allegato A) che disciplina le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 22 commi da 28 a 31, per la concessione degli aiuti in ragione della predetta proroga, che individua l'IRVO come soggetto attuatore dell'istruttoria sulle residue somme destinate al regime di aiuto in oggetto e che individua i beneficiari;

## **Beneficiari**

Cantine sociali costituite in forma cooperativa con sede legale ed operativa sul territorio regionale che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti sul territorio regionale, che hanno subito maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale a partire dal 24 febbraio 2022 e fino al 30 maggio 2024 (al netto di quanto già

concesso ad opera del precedente DA 56/GAB del 1 dicembre 2023), nonché per i mutui e prestiti accesi in data antecedente al 24 febbraio 2022, tenuto conto degli oneri finanziari sostenuti entro il predetto intervallo temporale (sempre al netto di quanto già concesso ad opera del DA 56 GAB del 1 dicembre 2023), con riferimento alla media del tasso di interesse armonizzato per prestiti a società non finanziarie rilevato per il triennio precedente dalla Banca d'Italia.

### **Requisiti e ammissibilità**

I beneficiari devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) Essere cantine sociali costituite in forma cooperativa attive nella trasformazione delle uve e nelle commercializzazione di vini;
- b) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
- c) avere la sede operativa e legale in Sicilia;
- d) avere, per le imprese agricole, il fascicolo aziendale SIAN aggiornato;
- e) essere in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata per le eventuali verifiche e valutazioni.

Gli aiuti a norma del presente avviso non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, tra cui, ma non solo:

- a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure
- c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà.

Il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti porta all'esclusione della domanda.

### **Intensità dell'aiuto**

Gli interventi di aiuto sono finalizzati a compensare maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale a partire dal 24 febbraio 2022 al 30 maggio 2024 nonché per i mutui e prestiti accesi in data antecedente al 24 febbraio 2022.

L'entità dell'aiuto sarà definita in relazione alle richieste ammissibili, rispetto alla dotazione finanziaria disponibile.

### **Aiuti di Stato e cumulabilità**

L'aiuto è concesso in applicazione della sezione 2.1 della Comunicazione "*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, tra le quali la Comunicazione della Commissione "*Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito*

*dell'aggressione della Russia contro l'Ucrania*" C(2023) 8045 final del 20 novembre 2023, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle stesse comunicazioni.

Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

Gli aiuti di cui al presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" applicabili, ovvero il regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Gli aiuti del presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni a condizione che il valore nominale totale di tali aiuti non superi il massimale di 2,25 milioni di euro in complesso considerando anche gli aiuti negli eventuali altri settori di attività.

Gli aiuti di cui al presente avviso non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese situato all'interno dello SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nello SEE.

L'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2024.

### **Criteri di selezione**

Considerato che la finalità dell'operazione è quella di fornire il più ampio supporto alle categorie interessate non sono previsti criteri di selezione delle istanze di aiuto.

Pertanto, saranno finanziate tutte le istanze che soddisfano le condizioni di ammissibilità.

Nel caso in cui le risorse disponibili non risultino bastevoli a soddisfare tutte le richieste, verranno ripartite proporzionalmente tra le cantine sociali risultate idonee in graduatoria.

### **Impegni ed obblighi del beneficiario**

Nel caso in cui il beneficiario operi in settori produttivi ai quali si applicano massimali diversi, lo stesso dovrà assicurare attraverso la separazione contabile la possibilità di verificare che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente previsto dalla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e in ogni caso non sia superato l'importo massimo complessivo per impresa di 2,25 milioni di euro in complesso considerando gli aiuti negli eventuali altri settori di attività.

### **Presentazione domande**

Il richiedente dovrà compilare l'allegato A, parte integrante del presente avviso, ed allegare l'attestazione bancaria relativa ai maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse.

Le domande, compilate secondo i modelli pubblicati nel suddetto sito e formalmente sottoscritte,

dovranno essere trasmesse all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio **entro il termine perentorio del 7 giugno 2024**, specificando all'oggetto **"AIUTI CANTINE SOCIALI MAGGIORI ONERI FINANZIARI"** al seguente indirizzo pec: [direzione.irvos@messaggipec.it](mailto:direzione.irvos@messaggipec.it)  
Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Saranno ritenute ricevibili esclusivamente le domande sottoscritte nell'originale e trasmesse, allegando fotocopia del documento di identità.

Saranno dichiarate irricevibili le domande compilate in modo difforme da quanto previsto e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Il beneficiario deve indicare in domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Il beneficiario può presentare una sola domanda a valere del presente avviso.

### **Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere completa dei seguenti allegati:

- a) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- b) l'attestazione bancaria relativa ai maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse (modello allegato) con timbro e firma dell'Istituto di Credito
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Cantina Sociale
- d) attestazione di iscrizione alla CCIAA successiva alla data di pubblicazione del presente Avviso

### **Procedimento amministrativo**

Al fine di verificare l'ammissibilità delle istanze presentate, sarà nominata un'apposita commissione.

#### **Ammissibilità**

La fase di ammissibilità consisterà nella verifica:

- della completezza e della conformità della documentazione presentata;
- della sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso;
- della determinazione dell'aiuto ammissibile.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati all'IRVO (al seguente indirizzo di posta certificata: [direzione.irvos@messaggipec.it](mailto:direzione.irvos@messaggipec.it)) responsabile dell'attuazione del presente avviso per la predisposizione dell'elenco delle domande di aiuto ammissibili e dell'eventuale elenco delle domande di aiuto non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni.

I predetti elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili saranno firmati dal Direttore Generale dell'IRVO e pubblicati con valore legale sul sito web dell'Istituto.

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'ammissibilità dell'aiuto o di avvio procedimento di esclusione per le domande di aiuto non ammissibili.

Avverso tale determinazione, tutti i soggetti interessati, entro il termine perentorio di 5 giorni, potranno richiedere con apposite memorie il riesame dell'ammissibilità dell'aiuto, nonché la verifica delle condizioni di non ammissibilità. Le istanze di riesame devono essere inviate all'IRVO e saranno riesaminate dalla apposita predetta commissione istituita.

Gli esiti delle richieste di riesame saranno comunicati all'IRVO quale soggetto attuatore dell'istruttoria per la predisposizione e pubblicazione dell'elenco definitivo delle domande di aiuto ammissibili con le indicazioni del sostegno da concedere e dell'elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibili con le motivazioni di non ammissibilità.

L'IRVO procederà, al termine della verifica delle istanze di riesame pervenute, alla pubblicazione degli elenchi definitivi delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili, a firma del Direttore

Generale, sul sito web istituzionale dell'Istituto. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai soggetti richiedenti l'aiuto.

L'elenco delle domande di aiuto ammissibili conterrà, per ciascuna impresa beneficiaria, oltre ai dati identificativi della stessa, l'importo ammesso da concedere.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà all'archiviazione della istanza, e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di reato.

### **Concessione e liquidazione dell'aiuto**

Sulla base dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili di cui sopra, gli Uffici competenti provvederanno ad espletare i controlli previsti in materia di aiuti di Stato, verificando nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) che non siano superati i massimali di aiuto pertinenti e inserendo nello stesso Registro per ogni beneficiario i dati relativi all'aiuto concesso. Pertanto, l'aiuto ammissibile potrà essere oggetto di riduzione in caso di superamento dei massimali previsti.

Il beneficiario si impegna a fornire ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

La verifica delle dichiarazioni presentate sarà effettuata da parte dei funzionari accedendo alle banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, l'IRVO si riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinati requisiti di ammissibilità.

Dopo le suddette verifiche, l'IRVO provvederà ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'aiuto spettante (tramite mandato di pagamento) sul conto corrente bancario (IBAN) intestato all'impresa beneficiaria e indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente punto e al presente punto può essere oggetto di modifica e/o integrazione in attuazione delle disposizioni (verifiche, rendicontazione, registrazione dati e informazioni e quant'altro) attinenti ai fondi o programmi di riferimento.

### **Controlli e sanzioni**

L'IRVO, successivamente all'erogazione dell'aiuto, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di presentazione della domanda, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione dell'aiuto. Nel caso di esito negativo si procederà, previa comunicazione, alla revoca dell'aiuto.

In particolare, sarà verificata l'ammissibilità del beneficiario sulla base dei documenti e delle dichiarazioni allegati alla domanda di aiuto, delle informazioni derivanti dal fascicolo aziendale, oltre che da ogni altra base dati informativa ufficiale disponibile.

Il beneficiario deve mettere a disposizione dell'IRVO tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta erogazione dell'aiuto e delle procedure adottate.

Le somme indebitamente percepite dall'impresa dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione dell'aiuto, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

### **Disposizioni finali e clausola di salvaguardia**

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, comprese quelle relative agli aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

## Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Regolamento (UE) 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

L'IRVO tratterà i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.



Il Direttore Generale IRVO

(Dr Gaetano Aprile)